

Novità su IVA e imposte indirette

Legge di Bilancio 2025

- 01** Estensione del regime di reverse charge ai contratti di appalto per la movimentazione di merci
- 02** Modifiche alle misure in materia di lotta all'evasione
- 03** Misure in materia di tracciabilità delle spese
- 04** Agevolazioni acquisto prima casa



01 Estensione del regime di reverse charge ai contratti di appalto per la movimentazione di merci

► art. 1, commi da 57 a 63

La Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207), ai **commi 57-63** dell'art. 1, introduce l'estensione del meccanismo del *Reverse Charge* ai servizi resi nell'ambito di **contratti di appalto e subappalto** che prevedano un utilizzo prevalente di manodopera presso la sede del committente. Tali disposizioni si applicano alle imprese operanti nei settori del **trasporto**, della **movimentazione merci** e della **logistica**, secondo le seguenti modalità:

Applicazione generale

il *reverse charge* sarà applicato a seguito di una deroga alla direttiva IVA concessa all'Italia dal Consiglio dell'Unione Europea

Regime transitorio

in attesa della deroga, è introdotto un regime opzionale transitorio che consente al committente di assumere già da ora la responsabilità del versamento dell'IVA

Nel dettaglio, durante il regime transitorio:

- Il prestatore e il committente possono concordare che sia il **committente** a versare l'IVA, in deroga alle normali modalità operative
- Il committente deve notificare la propria scelta all'Agenzia delle Entrate tramite un modello dedicato (attualmente in fase di definizione)
- Il pagamento dell'IVA deve essere effettuato tramite il modello F24, senza possibilità di compensazione orizzontale, entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura.

Esclusioni

Il meccanismo dell'inversione contabile non si applica nei seguenti casi:

- Servizi già soggetti a IVA in *reverse charge* secondo quanto disciplinato dall'art. 17, co. 6, lett. da a) a a-quater) del DPR 633/72
- Servizi resi a Pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti per i quali è già in vigore il sistema dello *split payment*
- Servizi forniti da agenzie per il lavoro ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 276/2003.

Come indicato, l'operatività del regime sarà subordinata alla pubblicazione di un apposito provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate. In caso di IVA non dovuta, il committente avrà diritto al rimborso, a condizione di poter dimostrare l'avvenuto pagamento.

Infine, eventuali errori nell'applicazione del meccanismo di inversione contabile saranno soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'art. 6, co. 9-bis.1 del D.Lgs. 471/97, che vanno **da 250 a 10.000 euro**. Di tali sanzioni il prestatore sarà solidalmente responsabile.

02 Modifiche alle misure in materia di lotta all'evasione

▶ art. 1, commi da 74 a 80

Con effetto dal **1° gennaio 2026**, i **commi da 74 a 80** dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025 introducono significative modifiche in tema di **lotta all'evasione in materia di pagamenti elettronici**.

Tre sono i fronti di intervento principale.

Interconnessione tra registratore telematico e strumenti di incasso elettronici

Comunicazione del CIN in Dichiarazione dei Redditi e CU

Accesso da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Interconnessione tra registratore telematico e strumenti di incasso elettronici

A partire dal 2026 è stata prevista la sostituzione del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, disponendo che la **memorizzazione elettronica** e la **trasmissione telematica** dei corrispettivi dovranno essere effettuate mediante strumenti tecnologici (es. registratori telematici) che siano in grado di garantire l'**inalterabilità** e la **sicurezza** dei dati, in aggiunta alla piena **integrazione** e **interazione** del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

Al fine di garantire l'efficienza del processo, è necessario che il dispositivo *hardware* o *software* utilizzato per ricevere i pagamenti elettronici sia **costantemente collegato** al sistema che registra e memorizza i dati dei corrispettivi. In questo modo, si assicura l'**accuratezza** sia della registrazione, sia della successiva trasmissione delle informazioni relative ai pagamenti elettronici giornalieri, consentendo la rilevazione di **eventuali incongruenze** tra scontrini elettronici emessi e incassi rilevati.

Conseguentemente, sono apportati importanti cambiamenti anche alle **disposizioni sanzionatorie** previste in caso di violazione degli obblighi in materia di memorizzazione e invio dei corrispettivi, che troveranno applicazione sempre a partire dal 1° gennaio 2026.

Nel dettaglio

- la sanzione pari a 100 euro, prevista dall'art. 11, co. 2-*quiquies*, del D.Lgs. 471/97 per **omessa o errata trasmissione dei corrispettivi** che **non incidono** sulle liquidazioni dell'imposta, si applica anche nell'ipotesi di **violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione** dei pagamenti elettronici di cui all'art. 2, co. 3, del D.Lgs. n. 127/2015
- la sanzione da 1.000 a 4.000 euro, prevista dall'art. 11, co. 5, del D.Lgs. 471/97 prevista in caso di mancata installazione del misuratore fiscale si applica anche nei casi di **mancato collegamento** tra lo strumento di accettazione dei pagamenti elettronici (*hardware* o *software*) e lo strumento di invio dei corrispettivi.



Sanzioni accessorie

Per quanto riguarda invece le sanzioni accessorie:

- le sanzioni previste dall'art. 12, co. 2, del D.Lgs. 471/97, vale a dire la **sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività** da tre giorni a un mese in caso di violazioni ripetute da tre giorni a un mese (e da uno a sei mesi se la violazione supera i 50.000 euro) degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, si applicano anche nei casi di **omessa, tardiva o incompleta trasmissione**
- le sanzioni previste dall'art. 12, co. 3, del D.Lgs. 471/97 per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali, che prevedono la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi (e da due a sei mesi in caso di recidiva) si applicano anche nei casi di **mancato collegamento** dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici con gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

Comunicazione del CIN in Dichiarazione dei Redditi e CU

Nello stesso solco e sempre con l'obiettivo di **rafforzare il contrasto alle attività irregolari**, viene poi previsto, al **comma 78**, che i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale del direttore dell'Agenzia delle Entrate dovranno definire le modalità di indicazione del **CIN** nelle **dichiarazioni fiscali** e nella **Certificazione Unica**.

Si ricorda che il CIN è un codice univoco assegnato a ogni immobile o struttura ricettiva registrata presso la Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR) e che dal **1° gennaio 2025** esso è divenuto **obbligatorio** per tutti i titolari di strutture ricettive e unità immobiliari destinate a locazioni brevi o finalità turistiche.

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto l'obbligo di indicare il CIN:

- nelle **dichiarazioni fiscali**: tutti i redditi derivanti da attività di locazione turistica o breve dovranno essere dichiarati specificando il relativo CIN per permettere all'Agenzia delle Entrate di collegare direttamente l'immobile ai redditi prodotti, migliorando la tracciabilità fiscale
- nella **Certificazione Unica (CU)**: i sostituti d'imposta, inclusi gli intermediari immobiliari e i portali telematici (ad es. Airbnb o Booking), dovranno includere il CIN nelle CU rilasciate ai proprietari o locatori.

Inoltre, viene precisato che il CIN dovrà essere indicato nelle comunicazioni degli **intermediari** di cui all'art. 4, co. 4, del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi.

Tale previsione punta a uniformare gli adempimenti in tutto il territorio nazionale, assicurando la **tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato**, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per **contrastare forme irregolari di ospitalità**.

Accesso da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Infine, il **comma 80** modifica l'art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati. In particolare, la facoltà di accesso ai dati delle fatture elettroniche, fino ad ora riconosciuta solamente alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate, a partire dal **1° gennaio 2026** viene concessa anche all'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**.

03 *Misure in materia di tracciabilità delle spese*

► art. 1,
commi da 81
a 83

Il **comma 81** dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025 introduce diverse modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), stabilendo che alcune categorie di spese siano deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, esclusivamente se effettuate tramite **strumenti di pagamento tracciabili**. Il **comma 82** estende queste disposizioni anche all'IRAP, mentre il **comma 83** precisa che le norme dei commi 81 e 82 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

È inoltre previsto che, se i pagamenti vengono effettuati con strumenti tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi per **spese di trasferta o missione**, ai sensi dell'art. 51, co. 5, del TUIR, relativi a:

- vitto
- alloggio
- viaggio e trasporto effettuati con taxi o noleggio con conducente.

Mezzi di pagamento autorizzati

I mezzi di pagamento tracciabili **autorizzati** includono:

- bonifici bancari o postali
- altri strumenti di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 241/1997, quali carte di debito, credito, prepagate, assegni bancari e circolari.

Analoghi obblighi di pagamento con strumenti tracciabili si applicano anche per la deducibilità, dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP, delle seguenti spese:

- vitto e alloggio
- rimborsi analitici per spese di viaggio e trasporto effettuate con taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposte ai lavoratori autonomi.

Anche per gli esercenti arti e professioni, le spese per prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, viaggio e trasporto effettuati con taxi o noleggio con conducente saranno deducibili dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP. Questo vale sia per le **spese addebitate analiticamente** al committente sia per i **rimborsi analitici** relativi alle stesse spese sostenute per trasferte di dipendenti o lavoratori autonomi, purché pagate con strumenti tracciabili e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti.

Lo stesso trattamento è previsto per le **spese di rappresentanza** e per quelle relative agli **omaggi**. Queste saranno deducibili ai fini del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP soltanto se pagate tramite **strumenti tracciabili**, quali bonifici bancari o postali, carte di debito, credito, prepagate, assegni bancari o circolari.

Pertanto, tutte le spese classificate come tali ai sensi del DM 19 novembre 2008 potranno essere dedotte solo a condizione che:

- il pagamento avvenga con i mezzi sopra indicati
- siano rispettati i limiti quantitativi attualmente previsti, che restano invariati.

La Legge di Bilancio specifica, inoltre, che le disposizioni si applicano esclusivamente all'art. 108, co. 2, del TUIR. Di conseguenza, non sono previste modifiche per le **spese di pubblicità e sponsorizzazione**, che continueranno a essere deducibili anche se pagate in **contanti**, in virtù della loro diversa natura.





04 Agevolazioni acquisto prima casa

► art. 1,
comma 116

Per incentivare il mercato immobiliare e agevolare l'acquisto di immobili da destinare a prima casa, il **comma 116** dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025 estende **da uno a due anni** il termine per alienare eventuali immobili già posseduti, al fine di mantenere il beneficio dell'**aliquota agevolata al 2% per l'imposta di registro**.

A partire dal **1° gennaio 2025**, chi acquista una prima casa e risulta ancora titolare, al momento del rogito, di un altro immobile (situato ovunque in Italia) acquistato con le stesse agevolazioni, avrà due anni di tempo, anziché uno, per cederlo, sia a **titolo oneroso** che **gratuito**, senza perdere i benefici fiscali sul nuovo acquisto. L'imposta di registro è calcolata applicando la percentuale del 2% al valore catastale rivalutatosi dell'immobile, e non può essere in ogni caso inferiore a 1.000 euro.

Attualmente, se l'alienazione dell'immobile precedentemente acquistato come prima casa non avviene entro 12 mesi, l'imposta sul nuovo immobile è dovuta in **misura piena**, e sarà pari al **9%** del valore catastale rivalutatosi dell'immobile, anche in questo caso con un minimo di 1.000 euro. Con la nuova normativa, in caso di mancata alienazione entro il termine biennale, si decade dall'agevolazione, con l'applicazione dell'imposta integrale e delle relative sanzioni.

Usufruire dell'agevolazione

Per usufruire dell'agevolazione sull'acquisto della prima casa, l'immobile deve trovarsi nel Comune in cui l'acquirente ha la residenza o si impegna a trasferirla **entro 18 mesi dall'acquisto**. L'agevolazione si applica anche nei seguenti casi:

- quando l'immobile si trova nel Comune in cui l'acquirente svolge la propria attività, anche se non remunerata (ad esempio, attività di studio, volontariato o sportive)
- quando l'immobile si trova nel Comune in cui ha sede o opera il datore di lavoro, se l'acquirente si è trasferito all'estero per motivi di lavoro
- sull'intero territorio nazionale, purché l'immobile sia destinato a "prima casa", nel caso in cui l'acquirente sia un cittadino italiano emigrato all'estero.

Le agevolazioni potranno essere richieste per gli atti stipulati dal **1° gennaio 2025**. Tuttavia, potranno beneficiare dell'estensione anche coloro che abbiano stipulato un atto prima di tale data, a condizione che, al 31 dicembre 2024, non sia ancora decorso il termine di 365 giorni successivi alla data del rogito.

Si noti che...

La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 non ha alcun riflesso sull'operatività della vigente norma dettata in relazione al credito di imposta che viene riconosciuto a chi vende l'abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro due anni ne compra un'altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici "prima casa".

Il credito d'imposta, pari all'imposta di registro pagata per il primo acquisto agevolato e in ogni caso non superiore all'imposta dovuta sul secondo acquisto, potrà comunque essere utilizzato entro il termine massimo di un anno dalla vendita della prima abitazione.

Esso potrà essere utilizzato, a scelta del contribuente, con le seguenti modalità:

- **in diminuzione dell'imposta di registro** dovuta sul nuovo acquisto
- **per l'intero importo**, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
- **in diminuzione dell'Irpef** dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto
- **in compensazione con altri tributi e contributi** dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602).

Leggi anche

[Novità fiscali sul reddito d'impresa](#)

[Crediti d'imposta e agevolazioni per le imprese](#)

[Personе fisiche](#)